

Disposizioni in caso di nevicate o gelo

Il Municipio di Stabio,

richiamati:

- l'art. 107 della Legge Organica Comunale,
- l'art. 25 del regolamento di applicazione della LOC,

con Ris. Mun. n. 12 del 13 novembre 2008 ha deciso:

in previsione di possibili nevicate o formazione di ghiaccio sulle strade il comune richiama gli utenti della strada ed ai proprietari d'immobili le seguenti norme:

A. Circolazione durante i mesi invernali

Il Municipio provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale mediante spargimento di prodotti speciali e sabbia, posa di segnalazioni, ecc. Gli utenti sono tuttavia resi attenti al fatto che questi fenomeni spesse volte si manifestano in modo repentino anche su tratti di strada normalmente non soggetti al gelo. Di principio quindi il Municipio non potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli su strade ghiacciate o coperte di neve.

B. Rimozione di veicoli per l'esecuzione del servizio sgombero della neve

In caso di nevicate, i veicoli devono essere spostati dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve. Gli agenti della polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione forzata dei veicoli che non vengono tempestivamente rimossi dalle strade e piazze pubbliche. I detentori saranno ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli. Il Comune non è responsabile dei danni causati ai veicoli dal regolare servizio di sgombero della neve.

C. Circolazione dei veicoli con carico di materiale bagnato sulle strade

Durante il periodo invernale, dal 15 novembre al 31 marzo, è vietato circolare sulle strade con veicoli carichi di materiale bagnato, come pure far defluire acqua dalle proprietà private sull'area pubblica.

D. Lavaggio delle auto

Durante la stagione invernale è vietato lavare automezzi su strade e marciapiedi o lasciare defluire acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc.

E. Pulizia delle strade

I veicoli addetti ai cantieri edili devono in particolare essere adeguatamente puliti prima di immettersi sulla pubblica via. La carreggiata che fosse occasionalmente insudiciata, dev'essere immediatamente segnalata agli utenti e pulita a cura dell'autore sotto pena dell'esecuzione d'ufficio a sue spese. È riservata la procedura di contravvenzione.

F. Ai proprietari di immobili

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. Lo sgombero della neve davanti agli accessi privati o degli accumuli provocati dal passaggio della cala neve, deve essere eseguito dai privati. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose. Le cinte ed i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

IL MUNICIPIO